Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Venerdì, 28 agosto — Numero 201.

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio stesso anno n. 538;

Veduta la relazione della Commissione centrale istituita dall'art. 20 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, delle quote di concorso a carico dello Stato, per l'anno 1907, concesse ai Comuni indicati nell'elenco medesimo, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

ELENCO delle somme da corrispondersi ai sottoindicati Comuni per l'anno 1907, come quota di concorso dello Stato per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio c[illegible] dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906 nn. 255 e 383.

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
1	Aquila	Avezzano	1,168 40
2	Id.	Morino	1,197 45
3	Avellino	Capriglia	423 28
4	Id.	Greci	1,000 —
5	Id.	San Nicola Baronia	1,261 —
6	Id.	Salza Irpina	324 67
7	Id.	Accadia	2,420 —
8	Id.	Chianchetelle	661 70
9	Id.	Sturno	500 —
10	Id.	Pietrastornina	2,941 05
11	Id.	San Pietro Irpino	129 —
12	Id.	Chianche	272 36
13	Id.	Monteforte Irpino	210 05
14	Id.	Carife	400 —
15	Id.	Chiusano San Domenico	481 —
16	Id.	Mirabella Eclano	1,846 —
17	Id.	Santa Lucia di Serino	273 —
18	Id.	Cassano Irpino	198 72
19	Bari	Minervino Murge	428 29
20	Id.	Monopoli	10,532 88
21	Id.	Spinazzola	931 10
22	Benevento	Foglianise	325 80
23	Id.	Apollosa	774 —
24	Id.	Torrecuso	1,538 65
25	Id.	Baselice	911 —
26	Id.	San Lorenzello	592 —
27	Id.	Benevento	10,360 —
28	Campobasso	Macchia d'Isernia	325 —
29	Id.	Castelpizzuto	565 —
30	Id.	Cerro al Volturno	1,688 71
31	Id.	Morrone nel Sannio	894 69
32	Id.	Monacilioni	324 80
33	Id.	San Giovanni in Galdo	132 30
34	Id.	Rionero Sannitico	779 07
35	Id.	Capracotta	1,529 88
36	Id.	Molise	244 93
37	Id.	Venafro	601 67
38	Id.	Scapoli	1,580 79
39	Id.	Civitanova del Sannio	672 23
40	Id.	Acquaviva d'Isernia	814 70
41	Id.	San Biase	1,887 57
42	Catania	San Cono	2,747 06
43	Chieti	Caramanico	1,395 95
44	Cosenza	Mormanno	2,490 40
45	Id.	Rende	1,836 60
46	Id.	Ajeta	3,841 90
47	Id.	Terranova di Sibari	676 60
48	Id.	Colosimi	1,803 87
49	Id.	Fuscaldo	3,097 03
50	Id.	Acri	5,000 —
51	Id.	San Pietro in Guarano	1,385 45
52	Id.	Plataci	378 72
53	Id.	Santa Sofia d'Epiro	1,749 49
54	Id.	San Donato Ninea	431 01
55	Id.	Fagnano Castello	4,243 30
56	Id.	Calopezzati	593 99
57	Foggia	Poggio Imperiale	209 45
58	Id.	Montesantangelo	6,099 07
59	Id.	Carlantino	454 —
60	Id.	Carpino	1,111 07
61	Id.	Celle San Vito	653 —
62	Messina	Santa Teresa di Riva	1,271 85
63	Id.	Castel Mola	150 92
64	Id.	Guidomandri	241 04
65	Id.	Falcone	500 —
66	Napoli	Pianura	2,073 —
67	Id.	Marano di Napoli	5,651 80
68	Palermo	Altavilla Milicia	1,313 50
69	Id.	Caltavuturo	1,085 79
70	Id.	Lascari	778 11
71	Potenza	Montemurro	2,299 33
72	Reggio Calabria	Brancaleone	777 —
73	Id.	Bagaladi	194 85
74	Id.	Bruzzano Zeffirio	84 27
75	Id.	Sinopoli	270 57
76	Salerno	Vibonati	547 28
77	Id.	Castelcivita	1,249 77
78	Id.	Olevano sul Tusciano	4,761 57
79	Id.	Roscigno	2,001 75
80	Id.	Corbara	754 80
81	Id.	Minori	1,603 —

N. d'ord.	PROVINCIE	COMUNI	Importo
82	Sassari	Tiesi	1,535 69
83	Teramo	Giulianova	1,283 85
84	Id.	Castiglione a Casauria	1,350 10
85	Trapani	Salemi	5,076 74
86	Id.	Mazzara del Vallo	6,632 77
		Totale L	138,022 04

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero **494** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901 n. 120;

Visto l'art. 16 del regolamento per l'esecuzione delle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, firmati in Roma, il 26 maggio 1906 ed approvati con la legge n. 579 in data del 19 luglio 1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartoline postali per le corrispondenze, da centesimi dieci, quindici e venti attualmente in uso verranno modificate tracciando sulla parte anteriore delle medesime una linea verticale, in modo da dividerne il « recto » in due parti eguali, per lasciare a disposizione del mittente oltre il verso delle cartoline, anche la parte sinistra del « recto » stesso.

Art. 2.

Le nuove cartoline avranno immediatamente corso; quelle attualmente in uso continueranno ad essere adoperate, fino a disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **495** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 123 del testo unico delle leggi doganali, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, che dà facoltà al Governo di disciplinare con decreti Reali le importazioni e le esportazioni temporanee;

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 497, che concede la temporanea importazione del grano tenero per la macinazione e del grano duro per la fabbricazione di paste alimentari e di semolini;

Udito il Consiglio dell'industria e del commercio;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importazione temporanea del grano tenero è estesa alla fabbricazione dei biscotti da thè.

Art. 2.

L'accertamento della quantità di farina contenuta nei biscotti da thè che si esportano sarà eseguito mediante analisi chimica, ferme restando per lo scarico delle bollette le percentuali di rendimento vigenti per la temporanea importazione del grano destinato alla macinazione.

Art. 3.

È stabilita in mesi 6 la validità delle bollette di temporanea importazione del grano per la fabbricazione dei biscotti da thè. La riesportazione potrà farsi per tutte le dogane di 1° ordine e di prima e seconda classe di 2° ordine.

Art. 4.

Per quanto non è preveduto dal presente decreto saranno applicabili le disposizioni della legge 8 agosto 1895, n. 497, e quelle generali che regolano la materia delle importazioni temporanee.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 19 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 27 giugno 1907, n. 404;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In esecuzione della legge 27 giugno 1907, n. 404, sono approvate le annesse norme regolamentari, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina, per l'esercizio del Consiglio superiore di marina, del Comitato degli ammiragli e del Comitato dei progetti di navi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 27 giugno 1907, n. 404, per l'esercizio del Consiglio superiore della marina, del Comitato degli ammiragli e del Comitato per l'esame di progetti di navi.

I.

Del Consiglio superiore della marina.

Art. 1.

Il Consiglio superiore della marina si compone dei membri indicati nell'art. 2 della legge 27 giugno 1907.

La costituzione del Consiglio superiore di marina in Commissione di avanzamento, di cui all'art. 5 § 11 della legge suddetta, è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge di avanzamento.

Art. 2.

Gli affari di ordine esclusivamente militare e professionale, come esame di campagne navali all'estero, di missioni di indole militare, infortuni navali ed altri analoghi, che debbono essere giudicati competentemente dal lato professionale e disciplinare, vengono decisi col solo voto deliberativo degli ufficiali ammiragli e capitani di vascello, sempre però tenendo il debito conto del grado e dell'anzianità dei membri del Consiglio, in relazione a quella degli ufficiali sopra i quali dev'essere emesso il giudizio.

Art. 3.

I contratti per forniture di materiale, su cui il Consiglio superiore di marina è chiamato ad esprimere il proprio avviso, sono quelli di grande importanza, ossia quelli per costruzioni di navi, di apparati motori, di materiale d'artiglieria, elettrico o subacqueo, ed in generale quelli sui quali, oltre l'esame delle condizioni tecniche e il giudizio sul prezzo, si richiede pure il parere sulla convenienza ed opportunità dell'acquisto, oppure sull'aggiudicazione della fornitura.

Art. 4.

Per ciò che si riferisce all'esame o preparazione dei programmi di navi che al Consiglio superiore possono essere deferiti, il compito di esso è più specialmente quello di emettere parere intorno alle condizioni marinaresche nautiche, militari, tattiche e strategiche, cui è desiderabile che le navi rispondano.

In quanto ai progetti di costruzione, grandi raddobbi, ecc., compilati od esaminati dal Comitato per i progetti delle navi, il Consiglio dovrà esaminare i progetti d'insieme sotto l'aspetto della corrispondenza dei detti programmi stabiliti, con l'obbligo di fare tutte le osservazioni e proposte di modificazioni e miglioramenti di sua competenza, secondo i concetti più sopra espressi. Sarà pertanto in facoltà del Consiglio superiore di chiedere tutti quei disegni e quelle spiegazioni scritte ed orali, che credesse utile per illuminare i propri pareri.

Art. 5.

Analogamente, il Consiglio superiore di marina procederà, per quanto concerne i progetti di fabbricati od altre opere affidate per la loro esecuzione al genio militare in servizio della R. marina, siano i detti progetti da sottoporsi, oppur no, al parere tecnico dell'Ispettorato del genio militare.

Art. 6.

I progetti relativi alle specialità tecniche, militari o marinaresche, debbono essere presentati al Consiglio corredati dei documenti che concorrano a dimostrare l'efficacia, il buon funzionamento e la solidità dei macchinari ed apparecchi in genere e la loro resistenza agli sforzi cui debbono sottostare.

Quando si tratti di armi, munizioni ed attrezzi guerreschi, che siano stati sottoposti allo studio ed agli esperimenti della Commissione permanente o di altra Commissione, i relativi verbali o rapporti dovranno essere comunicati al Consiglio, il quale avrà facoltà di proporre, dopo il suo esame, nuovi studi e nuove prove quando lo giudichi necessarie.

Art. 7.

I direttori generali ed i capi degli uffici principali del Ministero eccezione fatta, per il capo di stato maggiore della marina, il quale per le sue speciali funzioni non è chiamato a far parte del Consiglio, intervengono alle adunanze quali membri straordinari con voto deliberativo allorchè vengono trattati affari di loro competenza.

Possono in loro mancanza essere chiamati coloro che momentaneamente li surrogano, ma semplicemente per dare schiarimenti e senza voto.

Il presidente del Consiglio superiore potrà chiamare in Consiglio anche quegli altri capi d'ufficio del Ministero, le cui informazioni e delucidazioni potessero occorrere sulle questioni da trattarsi, ed il loro parere si farà risultare nella deliberazione, per quanto i detti funzionari non abbiano voto nelle deliberazioni stesse.

L'autore di un progetto o di una invenzione potrà essere chiamato in seno al Consiglio per dare le spiegazioni occorrenti, ma non potrà assistere alle deliberazioni. L'intervento dell'autore di un progetto deve sempre richiedersi quando sono dal Consiglio proposte modificazioni ed aggiunte al progetto stesso.

Art. 8.

Il presidente corrisponde direttamente con il ministro. È sottointeso che parli al nome del Consiglio e ne esprima i concetti allora quando le lettere trattano di affari sottoposti all'esame di esso, o di argomenti che si riferiscono alle sue attribuzioni. Egli ha la direzione superiore di tutti i lavori del Consiglio e ripartisce fra i membri ordinari che lo compongono, gli affari sottoposti all'esame di esso, nominando per massima un relatore fra i detti membri, secondo la loro speciale competenza, a meno

che, in taluni casi eccezionali, non creda di avocare a sè la relazione.

Normalmente deferisce all'esame di Commissioni, anzichè di un solo relatore, gli affari riguardanti regolamenti generali, o l'ordinamento dei corpi ed istituti.

In casi eccezionali possono entrare a far parte di dette Commissioni anche i capi di servizio del Ministero cui gli affari si riferiscono e che sono membri straordinari del Consiglio.

Art. 9.

Il relatore raccoglie tutti gli elementi necessari per un completo esame della questione statagli deferita e per poter fornire al Consiglio più ampî schiarimenti al riguardo di essa.

Espone il risultato del suo esame in apposita relazione che munita della firma, rassegna al presidente, depositando nella segreteria del Consiglio i documenti ricevuti e quelli da lui raccolti.

Salvo casi di urgenza la relazione con tutti i documenti che l'accompagnano dovranno trovarsi depositati nella segreteria a disposizione dei membri del Consiglio in antecedenza del giorno dell'adunanza nella quale andranno in discussione perchè possano prenderne visione. In quei casi in cui possa essere opportuno verranno distribuite ai membri copie della relazione per cura del segretario.

Art. 10.

Il presidente convoca il Consiglio con ordine del giorno nel quale sono indicati gli affari da discutersi, il giorno e l'ora della riunione ed i membri ordinari e straordinari che dovranno intervenire alla seduta.

Egli presiede di regola le adunanze, e, in caso di assenza o di impedimento, è surrogato dal vice ammiraglio vice presidente il quale in tale circostanza, lo sostituisce altresì in tutte le sue attribuzioni

Art 11.

Il presidente regola la discussione, chiusa la quale riassume le opinioni esposte, formula i quesiti su cui si deve votare e fa conoscere l'esito della votazione.

Egli mette ai voti le conclusioni del relatore, se non furono presentate altre proposte, oppure mette in votazione prima la proposta più larga e poi le altre.

Trattandosi di affari di molta importanza e il cui giudizio richiede matura riflessione, dovrà aversi di norma, salvo i casi di urgenza, che la votazione non abbia luogo nella stessa seduta in cui venne data prima lettura della relazione.

Di ogni deliberazione del Consiglio trasmette copia al Ministero.

Art. 12.

Le sedute del Consiglio non sono valide se non intervengono almeno quattro membri ordinari, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Art. 13.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e con votazioni palesi. Nel caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'astensione dal voto, tanto nelle questioni relative al personale, come in quelle tecniche, è ammessa soltanto quando sia giustificata da qualche motivo personale, e sia della astensione, come dei motivi che l'hanno determinata, fatta apposita annotazione nel verbale.

Art. 14.

Nelle deliberazioni del Consiglio, dopo una breve esposizione della questione, delle circostanze, e dei fatti speciali che vi si riferiscono, sono espresse le considerazioni e le osservazioni in appoggio alle conclusioni, le quali devono essere esplicitamente e concisamente formulate.

Art. 15.

Il capitano di vascello, segretario del Consiglio, ha la superiore direzione dell'ufficio di segreteria e da lui dipende tutto il personale di segreteria, di archivio e di scritturazione, che è addetto al Consiglio.

Egli dirige la compilazione delle deliberazioni secondo le direttive date dal presidente, e cura che le medesime siano un esatto riassunto delle discussioni fatte, senza però che debbano riprodurre minutamente tutte le cose esposte dai membri, salvo in quelle speciali circostanze in cui la importanza dell'argomento possa richiederlo e il presidente disponga in tal senso. In tal caso sarà redatto verbale della discussione, nel quale ogni membro possa, se lo crede, motivare il suo voto.

Art. 16.

Nel riassunto di cui sopra è detto devono essere indicati chiaramente e concisamente i motivi delle decisioni prese e deve altresì esser ricordato quando ne sia il caso, il parere della minoranza. Di regola non si fa menzione nè del numero dei voti, nè del nome dei membri che costituiscono la minoraza.

Art. 17.

L'ufficio di segreteria custodisce i verbali delle sedute del Consiglio in appositi fascicoli distinti per anno.

Nel medesimo ufficio sono conservati in apposito registro i verbali delle adunanze delle Commissioni di avanzamento degli ufficiali dei vari corpi militari della R. marina.

Art. 18.

Le deliberazioni del Consiglio superiore di marina sono riservate.

II.

Del Comitato degli ammiragli.

Art. 19.

Il Comitato degli ammiragli istituito dalla legge 27 giugno 1907, n. 404, è convocato dal ministro, e nell'ordine di convocazione saranno in massima indicate le questioni che sono deferite all'esame del Comitato stesso. Nella partecipazione al presidente sarà indicato se il ministro intende presiedere le riunioni e quali membri straordinari egli ritiene opportuno intervengano alle discussioni.

Art. 20.

Quando il ministro della marina presiede l'adunanza, egli non prende parte alla votazione.

Art. 21.

Al presidente può essere, dal ministro, delegata la facoltà di invitare alle adunanze alcuni dei membri straordinari indicati dall'art. 8 della legge, la presenza dei quali possa essere ritenuta opportuna nel Comitato, date le questioni da discutere. Per i funzionari non residenti in Roma il presidente del Comitato si rivolgerà al Ministero.

Art. 22.

I membri straordinari chiamati ad intervenire alle adunanze non hanno voto e non assistono alle deliberazioni. Del loro parere è fatto cenno nel verbale.

Art. 23.

I membri straordinari non possono essere sostituiti da coloro i quali ne fanno eventualmente le veci.

Art. 24.

Tranne i casi di urgenza, al relatore ed agli altri membri del Comitato si rende noto, con anticipazione commisurata alla natura della questione da trattarsi, il quesito od i quesiti, che il ministro intende sottoporgli.

Il relatore raccoglie e coordina tutti gli elementi, che ritiene necessari per fare un completo studio delle questioni da discutersi e per fornire gli opportuni schiarimenti al Comitato.

Espone in una relazione scritta o verbale le idee del ministro, svolgendole e illustrandole, assieme al risultato del proprio esame, ed alla espressione del proprio parere; in via normale la relazione, assieme ai documenti ed alle notizie raccolte in anticipazione, comunicata dal relatore al ministro e poscia a ciascuno dei componenti il Comitato.

Art. 25.

Il Comitato degli ammiragli delibera sulle questioni che gl vengono sottoposte a tenore dell'art. 10 della legge n. 404, del 27 giugno 1907, pronunziandosi sull'utilità, opportunità ed equità dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi colle leggi ed i regolamenti in vigore, e, se implicano spese, sulla loro convenienza economica, sia assoluta, sia relativa, tenendo conto del più utile impiego delle somme stanziate in bilancio.

Art. 26.

Le sedute si iniziano con la lettura del programma trasmesso dal Ministero, della relazione e dei documenti che lo illustrano.

Quando, in occasione di un'unica convocazione, vi sieno più sedute, la seconda seduta e le successive si iniziano con la lettura del verbale della seduta precedente.

Esauriti questi preliminari, il presidente autorizza, se ne è il caso, la comparizione dei membri straordinari, dei quali è detto nell'art. 2 di questo regolamento.

Art. 27.

Le votazioni devono farsi con almeno l'intervento dei tre quarti dei membri ordinari del Comitato.

Prima di procedere alla votazione, i membri straordinari escono dalla sala della seduta.

Il voto è palese; ed è emesso sopra una formula che va inscritta nel verbale.

Ogni membro può motivare, se lo crede, il suo voto nel verbale.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 28.

Tutte le osservazioni fatte dai singoli membri, ed i pareri che essi espongono nel corso delle discussioni sono verbalizzati.

Il relatore provvede alla compilazione ed alla conservazione dei verbali delle sedute.

Egli si fa coadiuvare, per questo servizio, da uno degli ufficiali addetti all'ufficio del capo di stato maggiore.

Art. 29.

Le discussioni e le deliberazioni del Comitato degli ammiragli son rivestite di carattere di assoluta riservatezza.

Art. 30.

Esaurito in una o più sedute, l'esame delle questioni sottoposte dal ministro, il Comitato si aduna ancora una volta per la lettura e per la firma del verbale.

Il presidente del Comitato dà immediata comunicazione del verbale al ministro, lasciando che a quest'ultimo sia trasmessa, in seguito, a cura del relatore, una copia conforme per uso di archivio.

Tutti i verbali, con le firme originali e col visto del ministro sono rilegati, in ordine progressivo, in appositi registri, conservati presso l'ufficio del capo di stato maggiore.

III.

Del Comitato per l'esame dei progetti delle navi.

Art. 31.

Il Comitato per l'esame dei progetti delle navi, istituito dalla legge n. 404, in data 27 giugno 1907, è presieduto, come prescrive l'art. 12 della legge stessa, dal tenente generale del genio navale, e ne sono membri ordinari:

due maggiori generali del genio navale, il più anziano dei quali ne è vice presidente, e l'altro è capo dell'ufficio tecnico esecutivo del Comitato;

un maggior generale macchinista;

il capitano di vascello capo dell'ufficio studi della direzione generale d'artiglieria ed armamenti.

Ne sarà segretario, senza voto, un tenente colonnello, o un maggiore del genio navale.

Art. 32.

L'ufficio tecnico del genio navale, di cui all'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1906, n. 402, formante parte dell'organico della Amministrazione centrale della marina, è soppresso ed è costituito un ufficio tecnico esecutivo del Comitato alla dipendenza del presidente, come è specificato dall'art. 48 del presente regolamento.

Art. 33.

Sono membri straordinari del Comitato:

il direttore generale delle costruzioni navali;

il direttore generale di artiglieria ed armamenti;

il contrammiraglio, sotto capo dell'ufficio di stato maggiore;

Art. 34.

I membri straordinari intervengono alle adunanze del Comitato dietro invito del presidente.

Art. 35.

Oltre i membri straordinari ed aggregati, il presidente del Comitatato può invitare ad intervenire alle sue adunanze i capi degli uffici e quegli altri funzionari del Ministero dei quali possono occorrere schiarimenti ed informazioni circa le questioni sottoposte al Comitato. Si rivolgerà al Ministero qualora sia opportuno l'intervento dei direttori delle costruzioni dei RR. arsenali, dei capi degli uffici tecnici della R. marina o degli autori dei progetti sottoposti all'esame del Comitato.

Gli invitati ad intervenire non assistono alle deliberazioni del Comitato; ma il loro parere deve risultare dal verbale delle sedute.

Art. 36.

Spetta al Comitato per l'esame dei progetti di navi:

a) determinare i criteri informativi dello studio dei progetti, nonchè le direttive e le istruzioni necessarie per la esecuzione del programma generale stabilito dal ministro per le nuove costruzioni e per le trasformazioni e grandi riparazioni;

b) stabilire i criteri informativi da seguire nello studio definitivo dei progetti di nuove navi, o di importanti apparati motori, qualora l'esecuzione di essi fosse messa a concorso fra ufficiali del genio navale in base a programmi dati dal ministro;

c) esaminare i progetti accennati ai comma *a)* e *b)* da chiunque siano stati compilati, i disegni generali o particolareggiati, le specificazioni ed i programmi tecnici che vi si riferiscono;

d) stabilire od esaminare le condizioni tecniche ed i programmi di gare per le provviste degli apparati motori, dei macchinismi ausiliari o complementari e delle importanti sistemazioni delle navi, nonchè per quelle delle motrici e degli impianti occorrenti pel funzionamento delle officine, dei bacini, ecc. dei RR. stabilimenti marittimi;

e) esaminare i capitolati d'oneri relativi alla provvista dei suddetti motori e macchinismi, quando sui medesimi non debba pronunciarsi il Consiglio superiore di marina, e quelli che si riferiscono agli ordinari approvvigionamenti di materiali ed ai fabbisogni annuali e quelli che hanno per iscopo l'acquisto di macchinari di non grande importanza, progetti delle navi salvo che

per circostanze speciali, non sia dal Ministero diversamente giudicato;

f) dar parere sul riordinamento dei mezzi di lavoro, sulla adozione di nuove motrici e di nuove macchine strumenti per le officine ed i cantieri;

g) esprimere parere su qualsiasi questione che venga dal ministro deferita al suo esame.

Il Comitato esamina tutte le quistioni, i progetti, i capitolati, le specificazioni, ecc, che gli vengono sottoposti, nel modo più ampio dal lato tecnico ed esprime sempre parere sulla convenienza, o meno, dei prezzi delle forniture e sulla sufficienza delle condizioni stabilite a garanzia degli interessi dell'Amministrazione marittima.

Esprime pure parere intorno all'opportunità dei provvedimenti e degli acquisti progettati, quando ne sia richiesto.

Art. 37.

Tutti i disegni relativi a progetti di nuove navi ovvero a trasformazioni, od importanti riparazioni di navi già in servizio, le specificazioni, i programmi tecnici, i calcoli ed altri documenti relativi, debbono essere firmati dall'ufficiale che li ha compilati e muniti a seconda dei casi del visto del capo dell'ufficio tecnico, o di quello del direttore delle costruzioni navali, secondo che tali disegni e documenti siano stati eseguiti per cura dell' ufficio stesso, o di una delle Direzioni delle costruzioni navali.

In ogni caso i progetti ed i disegni approvati dal Comitato debbono essere firmati dal presidente.

Art 38

Nessuna variazione può essere introdotta nei progetti, già approvati dal Comitato, senza aver sentito il parere dell'autore del progetto e senza l'approvazione del Comitato e la sanzione del ministro.

A seconda dell'importanza delle modifiche da introdurre nel progetto oppure in relazione al Consesso che ne abbia stabilito il programma sarà sentito il parere del Comitato degli ammiragli o del Consiglio superiore di marina.

Art. 39.

Il presidente corrisponde direttamente col ministro ed ha la direzione di quanto riguarda i lavori del Comitato e del suo ufficio tecnico.

Deferisce ai membri ordinari del Comitato lo studio delle questioni sottoposte all'esame di questo Consesso, quando non creda occuparsene personalmente.

Stabilisce le adunanze del Comitato mediante ordini del giorno nei quali vengono indicati la data e l'ora della riunione, i membri straordinari, che eventualmente debbano intervenire e gli affari da trattarsi.

In caso di urgenza, il Comitato è convocato con ordini verbali.

Presiede le adunanze del Comitato e regola lo svolgimento delle varie questioni, sulle quali riferiscono quelli tra i membri ordinari, che sono stati incaricati del loro studio. Chiusa la discussione generale per ciascuna di esse, il presidente riassume le conclusioni e mette in votazione le proposte del relatore e quelle altre risultanti dalla discussione stessa, dando la precedenza alle proposte più larghe.

Art. 40.

Il vice presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi sostituisce il presidente in tutte le sue attribuzioni nei casi di assenza od impedimento.

Art. 41.

I membri ordinari del Comitato per l'esame dei progetti di navi, relatori delle varie questioni deferite allo studio di questo Consesso, raccolgono tutti gli elementi, che ritengono necessari per lo studio delle questioni medesime e per fornire intorno ad esse, nelle adunanze del Comitato, tutti gli schiarimenti che possono venire richiesti.

In massima, presentano in iscritto le loro relazioni, che vengono lette nelle adunanze del Comitato. Esse sono dai relatori consegnate al presidente almeno un giorno prima delle adunanze, nelle quali debbono trattarsi le questioni cui le relazioni stesse si riferiscono.

Nei casi di urgenza, o di limitata importanza degli argomenti da trattarsi, le relazioni possono essere fatte verbalmente.

Art. 42.

Il Comitato per l'esame dei progetti di navi delibera sulle questioni delle quali è chiamato ad occuparsi a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale nelle deliberazioni il voto del presidente.

L'astensione dal voto è ammessa soltanto quando sia giustificata da qualche motivo personale, e, sia della astensione, come dei motivi che l'hanno determinata, è fatta apposita annotazione nel verbale.

Perchè le deliberazioni siano valide, è necessario vi abbiano preso parte almeno tre membri ordinari, compreso il presidente, o chi ne fa le veci.

Art. 43.

Delle deliberazioni del Comitato per l'esame dei progetti di navi sono compilati processi verbali, i quali firmati dal presidente e da tutti i membri, che hanno preso parte alle deliberazioni stesse, vengono conservate nell'archivio del Comitato.

Copie di tali processi verbali, autenticate con la firma dell'ufficiale superiore segretario, sono comunicate al ministro.

Art 44.

All'ufficiale superiore del genio navale, segretario del Comitato per l'esame dei progetti di navi, è affidata la compilazione dei processi verbali relativi alle deliberazioni di questo Consesso.

Egli cura che in tali verbali siano riassunte esattamente le discussioni fatte sulle questioni cui essi si riferiscono ed indicate chiaramente le decisioni prese, ricordando il parere della minoranza.

Art. 45.

Sempre quando sia ritenuto opportuno, e previo l'assentimento del ministro, il presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi recasi personalmente, o delega uno dei membri di questo Consesso, ad esaminare l'andamento dei lavori nei RR. stabilimenti marittimi, per accertarsi che essi procedono secondo le norme stabilite dal Comitato medesimo ed approvate dal ministro.

Dei risultati di tali visite e delle proposte che possono derivarne spetta al presidente di fare, volta per volta, rapporto al ministro.

Art. 46.

Presso il Comitato per l'esame dei progetti di navi e presso il suo ufficio tecnico esecutivo sono destinati gli ufficiali, i disegnatori e gli impiegati occorrenti per lo svolgimento degli studi tecnici, per la corrispondenza e per gli archivi.

Vi sarà pure destinato un capitano del genio navale a disposizione del presidente.

Il numero degli ufficiali, dei disegnatori o degli impiegati è stabilito dal ministro su proposta del presidente. Tutto il personale di segreteria e d'archivio è all'immediata dipendenza dell'ufficiale superiore che esercita le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 47.

L'ufficio tecnico esecutivo del Comitato sarà diviso nei seguenti tre reparti:

1° reparto - Studi e progetti in generale;

2° reparto - Servizio delle macchine;

3° reparto - Servizio generale e segreteria.

Il capo dell'ufficio tecnico, in armonia colle direttive stabilite dal Comitato o dal presidente, dirigerà lo svolgimento degli studi e dei lavori affidati all'ufficio stesso, riferirà preliminarmente al presidente sulle questioni più importanti riguardanti tale svolgimento e riferirà al Comitato sulle questioni che il presidente giudicherà opportuno sottoporre all'esame di questo Consesso.

Il 1° riparto si occuperà principalmente degli studi inerenti a nuovi progetti di navi, di apparati motori e di altri meccanismi e del loro esame.

Il 2° reparto si occuperà principalmente di quanto ha tratto all'esercizio, all'economia ed alla riparazione degli apparati motori in generale, ed esaminerà anche i progetti preliminari e definitivi ed i disegni di esecuzione dei nuovi apparati motori.

Il 3° reparto si occuperà degli affari generali e di segreteria, degli archivi, delle raccolte di informazioni e documenti, delle invenzioni, ed in generale, delle questioni tecniche sottoposte al Comitato.

I capi dei rispettivi reparti saranno alla immediata dipendenza del capo dell'ufficio tecnico.

Art. 48.

Le nomine del presidente e dei membri ordinari e straordinari del Comitato per l'esame dei progetti di navi sono fatte per decreto Reale, su proposta del ministro della marina.

Art. 49.

Le indennità di carica ai membri ordinari e straordinari del Comitato per l'esame dei progetti di navi sono quelle stabilite dalle leggi 5 luglio 1882, n. 53 (serie 3ª) e 30 giugno 1892, n. 325, per i membri ordinari e straordinari del Consiglio superiore di marina, salvo il disposto del R. decreto 15 settembre 1907 sugli assegni agli ufficiali generali del genio navale in servizio presso l'amministrazione centrale.

Agli ufficiali ammiragli chiamati a far parte del Comitato suddetto sono estese le disposizioni contenute nei RR. decreti 6 gennaio e 30 settembre 1907.

D'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della marina
C. MIRABELLO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 13 aprile 1908, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio corrente:

Medici Bruno, già aggiunto giudiziario presso la R. procura del tribunale civile e penale di Firenze, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Montiglio ove assunse le dette funzioni il 25 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

Con decreti Ministeriali del 15 aprile 1908, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio corrente:

Galassi Giuseppe, già aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Alessandria, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Cassine, ove assunse le dette funzioni il 28 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

A De Luca Giorgio, già aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Salerno, nominato, con R. decreto del 29 dicembre 1907, giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Oviglio, ove ha assunto le dette funzioni il 28 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200.

Con decreto Ministeriale del 15 aprile 1908, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 maggio successivo:

A Perrotti Alfonso, giudice aggiunto di 1ª categoria con funzioni di pretore al mandamento di Gonzaga, è aumentato lo stipendio da L. 3000 a L. 3080 dal 1° marzo 1908, per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Piola-Caselli cav. Eduardo, consigliere della Corte d'appello di Venezia, applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti per gli studi relativi alla riforma del Codice di commercio e della legislazione di diritto privato, con la mensile indennità di L. 150, designato pel posto di giudice del tribunale misto del Cairo, è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri, dal 1° giugno 1908, cessando da tale giorno dalla detta applicazione e dal percepire la detta indennità.

Plevani Francesco, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità a tutto il 15 maggio 1908, è richiamato in servizio, dal 15 maggio 1908, e nominato presidente del tribunale civile e penale di Lecco, con l'annuo stipendio di lire 5333.33.

Il R. decreto in data 29 marzo 1908 riguardante il giudice Di Pierro Michele è modificato come appresso:

Di Pierro Michele, giudice di tribunale in aspettativa per infermità a tutto il 18 marzo 1908, è confermato nell'aspettativa stessa per due mesi, dal 19 marzo 1908, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio, ed è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura.

Mazzoni Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Pavia, è collocato in aspettativa per un anno, dal 1° maggio 1908, con l'assegno in ragione della metà dello stipendio, rimanendo in tal modo rettificato il decreto 26 aprile 1908 riguardante lo stesso giudice Mazzoni.

Scammacca Consoli Fabio, giudice del tribunale civile e penale di Catania, in aspettativa dal 1° dicembre 1906, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 1° gennaio 1908.

Franchini Guido, giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta, in aspettativa dal 16 maggio 1906, è temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 1° gennaio 1908.

Matarazzo Gaetano, giudice aggiunto, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è richiamato in servizio, dal 1° giugno 1908, ed è nominato giudice del tribunale civile e penale di Modica, con l'annuo stipendio di lire 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3666.66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento a carico dell'esercizio corrente ed inerente al grado al quale detto funzionario è promosso, sarà corrisposto pel mese di giugno 1908 in ragione di due dodicesimi.

Cavallaro Salvatore, giudice in funzioni di pretore nel mandamento di Vizzini, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Nicosia, e gli è assegnato lo stipendio di L. 3333.33 l'esercizio 1907-908, di L. 3666,66 per l'esercizio 1908-909 e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento a carico dell'esercizio corrente ed inerente al grado al quale detto funzionario è promosso, sarà corrisposto pel mese di giugno 1908 in ragione di due dodicesimi.

Lei Giovanni Maria, giudice aggiunto di 1ª categoria, in aspetta-

tiva a tutto il 9 maggio 1908, già collocato fuori ruolo, è confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi, dal 10 maggio 1908, con l'assegno del terzo dello stipendio.

Pirozzi Raffaele, giudice aggiunto di 1ª categoria, già titolare del mandamento di Sepino, in aspettativa a tutto il 2 maggio 1908, è confermato nell'aspettativa medesima per altri sei mesi, dal 3 maggio 1908, con l'assegno della metà dello stipendio, ed è posto fuori del ruolo organico ai termini dell'art. 33 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e dell'art. 39 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 773.

Simonetti Biagio, giudice aggiunto di 2ª categoria, destinato con R. decreto del 23 gennaio 1908, con funzioni di pretore nel mandamento di Teulada, ove non ha assunto l'esercizio delle sue funzioni, è collocato in aspettativa per due mesi, dal 27 aprile 1908, con l'assegno del terzo dello stipendio.

Ticciati Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Cortona pel triennio 1907-909.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

I sotto indicati giudici aggiunti di 1ª categoria, forniti dell'annuo stipendio di L. 3000, oltre il decimo di L. 80 per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 2800, sono nominati giudici di 2ª categoria, continuando ad esercitare le funzioni di pretore nello stesso mandamento al quale sono ora rispettivamente addetti, ed è loro assegnato lo stipendio annuo di L. 3333.33 per l'esercizio 1907-908, di L. 3696.66 per l'esercizio 1908-909, e di L. 4000 per l'esercizio 1909-910 e successivi.

L'aumento di L. 253.33 a carico dell'esercizio corrente, sarà corrisposto dal 1° giugno 1908 in ragione di due dodicesimi per ogni mese.

Claps Francesco — Civico Luigi — Bruni Pietro — Morelli Giovanni — Radicati di Primeglio Federico — Leccadito Nicola — La Rocca Calcedonio — Ricchinenna Vito — Petroncelli Camillo — Grieco Nicola — Apuzzo Pasquale — Fabro Angelo — Damato Gennaro — Paladini Michele — Monaco Beniamino.

Con decreto Ministeriale del 14 maggio 1908:

La privazione dello stipendio inflitta al giudice aggiunto De Michele Giuseppe, con decreto Ministeriale del 13 febbraio 1908, è limitata a tutto il giorno 6 marzo 1908.

Con R. decreto del 17 maggio 1908:

Rosi-Bernardini Gaetano, giudice del tribunale civile e penale di Roma, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è esonerato, a sua domanda, dalla detta applicazione.

Morabito Marcello, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700.

Pisciotta Matteo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Palermo, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Scicli, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Celotti Mario Felice, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Cigliano, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Maniscalco Adolfo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Palermo, applicato all'ufficio di istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L. 700, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Butera, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la relativa indennità.

Maggiore Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Palermo, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Favignana, e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, da determinarsi.

Prassone Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Godiasco, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Ferrara Andrea, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Borbona, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Nobili Annibale, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Milano, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Castiglione d'Intelvi, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Cosenza Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Cortale, e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Maglione Camillo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Lecce, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di San Giovanni Rotondo e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Caravella Rodolfo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Catania, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Aiello in Calabria e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Cardelli Vincenzo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la Regia procura del tribunale civile e penale di Milano, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Carpineto, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Loi Amedeo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Cagliari, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Busachi e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Pavone Carmine, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Scigliano, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Ferri Giovanni Battista, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Spoleto, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Norcia, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Mezzatesta Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Messina, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Calastano, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Biffi Gentili Giovanni, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Roma, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Sezze, e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Covoli Alessandro, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di San Marco in Lamis, e gli è

assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

De Maio Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Nocera Terinese, e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi, cessando dalla detta applicazione.

Massarini Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Ferrara, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Casalbuttano ed Uniti, e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi con decreto Ministeriale.

Lagrotta Ignazio, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Benevento, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Cerzeto, e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Cilia Giovanni Arturo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Messina, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Rose e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Giacrone Giuseppe, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Catania, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Galanna e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Pili Emanuele, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Cagliari, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Fonni e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Colasanti Saverio, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Santa Severina, e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, da determinarsi.

Gibertini Carlo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Bologna, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Mogoro e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Chessa Antonio Gavino Vincenzo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Oristano, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L 400, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Senis e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la relativa indennità.

Zecca Egidio, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Bannio e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Saladini Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Macerata, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Settimo Vittone e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Masciulli Ettore, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Roma, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali con l'annua indennità di L. 700, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Marciana Marina e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la relativa indennità.

Lamonica Luigi, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Lecce, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Cagnano Varano e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Amodio Francesco, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Dolo e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Tozzoli Lorenzo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Ittiri e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Mancini Bernardo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Lucca, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di L 400, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Sinnai e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500 con decorrenza da determinarsi, cessando dalla detta applicazione e dal percepire la relativa indennità.

Apostoli Attilio, giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura del tribunale civile e penale di Acqui, è destinato con le funzioni di vice pretore al mandamento di Aviano e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinasi.

Del Pennino Paolo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Rocchetta Ligure e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

La Russa Carlo, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Nicastro, è destinato con le funzioni di pretore nel mandamento di Feroleto Antico e gli è assegnata l'annua indennità di L. 500 da determinarsi.

Dente Alessandro, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Sciacca, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Mandas e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Ferrotti Luca, giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Torino, è destinato con le funzioni di pretore al mandamento di Manciano e gli è assegnata l'annua indennità di missione di L. 500, con decorrenza da determinarsi.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 17 maggio 1908:

Iorio Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Seul, è collocato in aspettativa per infermità per sei mesi, dal 1° maggio 1908, con l'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio.

Piaggio Onofrio, aggiunto di cancelleria della pretura di Tregnago, in aspettativa fino al 15 maggio 1908, è confermato nell'aspettativa stessa per altri tre mesi, dal 16 maggio 1908, continuando a percepire l'attuale assegno.

Franco Nicolò, alunno gratuito nella 5ª pretura di Palermo, in aspettativa fino al 15 aprile 1908, è richiamato in servizio, nella stessa pretura, dal 16 aprile 1908.

Con R. decreto del 17 maggio 1908:

Lipani Calogero, già cancelliere della pretura di Villaminozzo, tramutato alla pretura di Caccamo, è collocato in aspettativa per due mesi, dal 29 aprile 1908, con l'assegno pari alla metà dell'attuato suo stipendio.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

Lo Cascio Lorenzo, cancelliere della pretura di Campobello di Licata, in aspettativa fino al 9 maggio 1908, è confermato nella stessa aspettativa dal 10 maggio 1908, con la continuazione dell'attuale assegno.

Economati dei beneficî vacanti

Con R. decreto del 23 aprile 1908,
registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1908:

Maffettone cav. Gennaro, deputato provinciale, è confermato per un triennio membro del Consiglio d'amministrazione dell'economato generale dei beneficî vacanti in Napoli

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 18 maggio 1908:

Spanò Rodolfo è nominato subeconomo dei beneficî vacanti di Gerace.

Culto.

Con R. decreto del 14 maggio 1908:

È stato concesso il R. *Exequatur* al decreto della Sacra Congregazione del Concilio, col quale monsignor Pacifico Fiorani è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Poggio Mirteto, durante la vacanza.

È stato concesso il R. *Exequatur* al rescritto pontificio, col quale monsignor Giuseppe Augusto Duc è stato nominato amministratore apostolico della vacante diocesi di Aosta.

È stato concesso il R. *Exequatur* alla bolla pontificia, con la quale monsignor Angelo Simonetti è stato nominato alla sed vescovile di Pescia.

È stato concesso il R. *Exequatur* al decreto della Sacra Congregazione del Concilio, col quale mons. Federico De Martino è stato nominato amministratore apostolico della Diocesi de Caiazzo.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle Pontificie, con le quali furono nominati:

Bonanni sac. Vito Antonio ad un canonicato nel capitolo cattedrale di Udine.

Leonardi sac. Luigi al beneficio parrocchiale di San Lorenzo in Canfiaggio, comune di Acqualagna.

Bertone sac. Michele al beneficio parrocchiale di San Cristoforo in Banchette.

Renzo sac. Daniele al beneficio parrocchiale di San Nicola di Bar in Pratella

Seves sac. Carlo al beneficio parrocchiale di Agazzano.

Con Sovrane determinazioni del 14 maggio 1908:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alle bolle vescovili, con le quali furono nominati.

Barone sac. Gaetano al decanato, prima dignità, nel Capitolo cattedrale di Tropea;

Pisani sac. Domenico al canonicato vacante nel Capitolo cattedrale di Policastro.

Con Sovrane determinazioni del 17 maggio 1908:

È stata autorizzata la concessione del *R. Placet* alla bolla vescovile, con la quale il sacerdote Giuseppe Zichichi è stato canonicamente istituito nel canonicato vacante nel capitolo cattedrale di Trapani,

ed è stata approvata la nomina del sacerdote Gerlando Cacciatore al posto di cappellano sacramentale di Linosa.

Direzione generale del fondo culto.

Con R. decreto del 3 maggio 1908,
registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1908:

Zappalà dott. Concetto — Cangini dott. Arcangelo, vice segretari di carriera amministrativa nelle Intendenze di finanza con l'annuo stipendio di L. 2000, sono nominati vice segretari di carriera amministrativa di 2ª classe nella Direzione generale del Fondo per il culto con l'annuo stipendio di L. 2000, ai sensi dell'art. 17, comma *a*, del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 465.

Acava rag. Giovanni — Viola rag. Egidio — Minciotti rag. Ugo, vice segretari di carriera di ragioneria nelle Intendenze di finanza con l'annuo stipendio di L. 2000, sono, col loro consenso, nominati vice segretari di ragioneria di 3ª classe nella Direzione generale del Fondo per il culto con l'annuo stipendio di L. 1500, ai sensi dell'art. 17, comma *b*, del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 465.

Manghi rag. Alberto, vice segretario di carriera di ragioneria nelle Intendenze di finanza con l'annuo stipendio di L. 1500, è nominato vice segretario di carriera di ragioneria di 3ª classe nella Direzione generale del Fondo per il culto con l'annuo stipendio di L. 1500, ai sensi dell'art. 17, comma *b*, del regolamento approvato con R. decreto 5 ottobre 1902, n. 465, in soprannumero, giusta l'art. 2 dello stesso regolamento.

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 25 aprile 1908,
registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1908:

A Cesarano Arturo, già aggiunto giudiziario presso la R. procura di Roma, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Minerbio ove assunse le dette funzioni il 28 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200.

A Lanzetta Gaetano, già aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Napoli, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Accadia, ove assunse le dette funzioni il 27 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità in annue L. 2000.

A Occhipinti Francesco, già aggiunto giudiziario presso la R. procura di Caltagirone, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Troina, ove assunse le dette funzioni il 28 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200.

Ad Agapiti Ennio, già aggiunto giudiziario presso la R. procura di Ravenna, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto, è destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Pennabilli, ove assunse le dette funzioni il 26 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200

A Giunta Enrico, già aggiunto giudiziario presso la R. procura di Termini Imerese, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907 giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Palma Montechiaro, ove assunse le dette funzioni il 28 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità di alloggio in annue L. 200

A Meloni Antonio, già aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Biella, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907, giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Cabras, ove assunse le dette funzioni il 27 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

A De Michele Giuseppe, già aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Oristano, nominato con R. decreto del 29 dicembre 1907, giudice aggiunto e destinato ad esercitare le funzioni di pretore nel mandamento di Tortolì, ove assunse le dette funzioni il 23 marzo 1908, è assegnata dal detto giorno l'indennità d'alloggio in annue L. 200.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	54249 Solo certificato di usufrutto	Balzano Nicandro fu Arcangelo, domiciliato in Rionero Sannitico. Vincolata	Lire	161 25 / 15 · 50
»	202476	Ferrari-Pelati Paolina di Giacomo, minore, sotto la curatela del marito Nullo Arcangelo, detto Carlo, domiciliata a Milano. Vincolata	»	1200 — / 112[illegible] —
»	220459	Ferrari-Pelati Paolina di Giacomo, moglie di Nullo Arcangelo, detto anche Carlo, del fu Carlo, domiciliata in Milano. Vincolata	»	2021 25 / 1886 50

Roma, 21 aprile 1908.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI. — *Per il direttore generale* GARBAZZI. — *Il direttore capo della 1ª divisione* S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 0[0 cioè: n. 541,081 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 300 al nome di De Notaristefani *Aldina* fu Ferdinando, moglie di Calderoni-Martini Michelangelo, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Notaristefani *Maria-Catalda* fu Ferdinando, moglie ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 agosto 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 460,703 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,364,987 del consolidato 5 0[0), per L. 60, al nome di Rossi *Luigia* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Nervi (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi *Angela-Maddalena-Luigia* di Giuseppe, ecc., come sopra vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 agosto 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite del Consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 281,555, di L. 281 25 e n. 281,556 di L. 281.25, intestate a Solbiati *Emilia* fu Andrea minore, sotto la patria potestà della madre Mainetti Savina fu Luigi vedova Solbiati, domiciliata in Milano, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Solbiati *Rosa-Emilia* fu Andrea, ecc, come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pbblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 agosto 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 278,582 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,108,403 del vecchio consolidato 5 0[0 di L. 300) per L. 225 - 210, al nome di Fabozzi *Umberto* fu *Francesco* Saverio, domiciliato a Trentola (Caserta) e le rendite n. 326,077 di L. 163.75 - 157,50 già n. 1,188,527 di L. 225, consolidato 5 0[0 e n. 346,662 di L. 93.75 - 87.50 (già n. 1,219,664 di L. 125 consolidato 5 0[0) intestate a Fabozzi *Umberto* fu Saverio, domiciliato a Gallarate (Milano), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Fabozzi *Nobile* Umberto fu Saverio, domiciliato ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 agosto 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla rinnovazione per conversione nel consolidato 3 75 0[0 del certificato, consolidato 5 0[0: n. 132,140,527,440 di L. 50, intestato a Bezzio Luigi fu Giovanni con vincolo ipotecario per la malleveria di Bezzio Erminio di Luigi nella sua qualità di ricevitore del registro, ed attergato di cessione fatta il 30 maggio 1901 da Salardi Teresa fu Giuseppe in proprio ed in rappresentanza della figlia minorenne Bice, e da Bezzio Delfina e Maria nubili, la prima vedova e le altre figlie di Bezzio Erminio di Luigi, a favore di Gargano o Gargana Stefano fu Giuseppe.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il mezzo foglio del suindicato certificato, contenente l'accennata dichiarazione di cessione, è stato unito al nuovo certificato del consolidato 3.75 0[0 emesso in sostituzione formandone parte integrante, e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, il 27 agosto 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio.*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 28 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.93 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 28 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 agosto 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 78 90	101 90 90	103.19 62
3 1/2 % *netto*.	102 90 28	101.15 28	102 35 12
3 % *lordo*....	70 70 83	69 50 83	69.72 79

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Bando di esami di concorso per 400 posti di alunno

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546;

Visti i RR. decreti del 5 aprile 1908, n. 140, e del 9 luglio 1908, n. 481, che modificano il regolamento suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. È bandito un esame di concorso per 400 posti di alunno nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, metà dei quali è riservata ai supplenti maschi dei ricevitori postali telegrafici e metà agli estranei.

2. Gli impiegati ed agenti di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione non possono essere ammessi al concorso, fuorchè alla precisa condizione che si presentino come estranei, posseggano tutti i requisiti prescritti per questi e rinuncino, in caso di esito favorevole, all'impiego che hanno ed agli emolumenti relativi.

Art. 2.

1. Tutti i suddetti posti sono disponibili nelle Provincie descritte nell'elenco allegato al presente decreto, onde i vincitori del concorso saranno ripartiti nelle Provincie stesse, secondo le esigenze del servizio, e vi dovranno risiedere durante tutto il periodo di alunnato, e per non meno di due anni dopo conseguita la nomina di ufficiale, salvo all'Amministrazione il diritto di disporre altrimenti.

2. La prima destinazione dei vincitori del concorso sarà provvisoria dovendo essi, nei primi tre mesi di alunnato, frequentare il corso di istruzione, di cui all'art. 13 del presente decreto. Dopo che abbiano conseguita l'idoneità nel detto corso sarà loro assegnata la destinazione definitiva.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono comprovare, con l'esibizione di appositi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

1. Requisiti comuni a tutti i concorrenti:

a) cittadinanza italiana, risultante da certificato del sindaco del luogo di nascita;

b) condotta incensurata, risultante da certificato del sindaco del luogo ove l'aspirante risiede, e da certificato penale, rilasciato dal casellario del tribunale sotto la cui giurisdizione è posto il Comune di nascita del candidato;

c) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi postali e telegrafici, il che dovrà risultare da certificato medico vidimato dal sindaco. L'accertamento della idoneità fisica, senza pregiudizio dell'obbligo di presentare il detto certificato medico, è in facoltà dell'Amministrazione, e sarà fatto, eventualmente, mediante visita di un sanitario di fiducia della stessa, a spesa dell'interessato, nel capoluogo di Provincia, nel quale l'aspirante dovrà sostenere l'esame, prima che l'esame abbia luogo;

d) avere conseguito la licenza ginnasiale o tecnica, il che deve comprovarsi con la esibizione del titolo originale, o di un certificato autenticato dall'autorità scolastica competente.

2. Requisiti speciali per gli estranei (oltre quelli comuni);

e) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 25° a tutto il giorno 10 novembre 1908, scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (atto di nascita legalizzato);

f) essere in grado di provvedere al proprio mantenimento durante il periodo di servizio gratuito (dichiarazione del padre, del tutore o di altra persona, che assicuri al concorrente i mezzi di sussistenza durante l'alunnato gratuito) Tale dichiarazione deve essere redatta in carta bollata da L. 1.20 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Se il dichiarante è impiegato nell'Amministrazione, la sua firma può essere, in via eccezionale, autenticata dal direttore provinciale, dal quale dipende.

3. Requisiti speciali per i supplenti (oltre quelli comuni):

g) non avere oltrepassato il 30° anno di età a tutto il giorno 10 novembre 1908, termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (atto di nascita legalizzato);

h) avere prestato due anni di effettivo e lodevole servizio a tutto il giorno fissato quale scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Questo requisito dovrà risultare da certificato in carta bollata da L. 0.60 della direzione, vistato dall'ispettore distrettuale, e redatto nella forma seguente:

Si certifica che il signor . . . . . ha prestato servizio effettivo e lodevole, in qualità di supplente, nell'ufficio (o negli uffici) di . . . . . nel periodo (o nei periodi) dal . . . . al . . . . e cioè per la durata complessiva di anni . . . mesi . . . e giorni . . . .

Egli, essendo tuttora in servizio (oppure: avendo cessato dal servizio per cause non imputabili a cattiva condotta, soltanto dal . . . . .) si trova nelle condizioni prescritte dall'art. 142 e 261 del regolamento in vigore, per essere ammesso al concorso per posti di alunno, bandito col decreto . . . . (data del presente decreto), nella categoria supplenti.

Il servizio di cui alla lettera h) decorre dal giorno in cui il candidato, debitamente autorizzato dalla Direzione, cominciò a prestarlo effettivamente, nonostante che la nomina gli sia stata conferita posteriormente, purchè, però, in tale giorno il candidato stesso si trovasse in possesso di tutti i requisiti necessari per acquistare la qualità di supplente.

4. Tutti i documenti, eccettuati il certificato di nascita ed il titolo di studi, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti supplenti, o altrimenti impiegati nell'Amministrazione, sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere a) e b).

Art. 4.

1. Coloro che intendono essere ammessi al concorso debbono presentare alla Direzione provincale delle poste e dei telegrafi del capoluogo della Provincia, nella quale risiedono, apposita domanda in carta bollata da L. 1.20 indirizzata al Ministero delle poste e dei telegrafi e corredata di tutti i documenti che comprovino il possesso dei requisiti indicati all'art. 3.

2. Nella domanda il concorrente deve dichiarare esplicitamente:

a) in quale delle due categorie supplenti od estranei concorre;

b) di accettare la residenza, che, in caso di riuscita, gli verrà assegnata dall'Amministrazione in una delle provincie, di cui all'art. 2, e di impegnarsi a risiedervi durante l'alunnato e per non meno di due anni dopo conseguita la nomina di ufficiale. Egli può tuttavia indicare quale preferisce.

3. La domanda deve portare la data del giorno in cui viene presentata, la firma intelligibile e per disteso del concorrente, seguita dall'indicazione del preciso recapito di lui.

Art. 5.

1. Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scadrà con tutto il giorno 10 novembre p. v.

2. Non saranno accettate, ancorchè presentate a tempo debito, le domande non aventi i documenti al completo o con documenti irregolari, ritenendosi come tali anche quei documenti, pei quali non sieno state osservate tutte le norme delle quali è cenno nell'art. 3.

3. Sopra ogni contestazione che potesse sorgere, sia riguardo alla data di presentazione di una domanda, sia in caso di eventuali ritardi attribuiti al servizio postale, sia quanto alla irregolarità dei documenti, risolverà sempre inappellabilmente il Ministero.

4. I concorrenti ammessi al concorso ne riceveranno avviso a tempo debito.

Art. 6.

1. Gli esami si terranno contemporaneamente con programma unico delle sedi di:

1° Alessandria	11° Messina
2° Bari	12° Milano
3° Bologna	13° Napoli
4° Cagliari	14° Palermo
5° Catanzaro	15° Potenza
6° Chieti	16° Roma
7° Cuneo	17° Torino
8° Firenze	18° Venezia
9° Genova	19° Verona.
10° Lecce	

2. In ciascuna di dette sedi daranno gli esami i concorrenti allievi della scuola di telegrafia teorico-pratica, istituitavi dall'Amministrazione, nonchè gli altri concorrenti non allievi della scuola, residenti in quella Provincia o nelle Provincie circonvicine, come sarà indicato a ciascuno di essi nella partecipazione di ammissione al concorso.

3. L'Amministrazione giudicherà, eventualmente, sulla opportunità di concedere il cambiamento di sede a quei concorrenti che ne facessero richiesta per giustificati motivi.

Art. 7.

Gli esami vertono sulle materie indicate nel seguente programma:

1. *Esame orale e pratico* (prova eliminatoria):

a) elementi di telegrafia, fisica e chimica applicata alla telegrafia;

b) trasmissione spedita di telegrammi col manipolatore Morse e ricevimento esclusivamente ad udito col *sounder*.

2. *Esami scritti:*

a) italiano (una composizione);

b) calligrafia (da giudicarsi dal carattere corsivo del candidato sul lavoro di italiano);

c) traduzione dall'italiano in francese con l'uso del dizionario);

d) due problemi di aritmetica;

e) geografia dell'Europa

Non sarà ammesso agli esami scritti il candidato che non riporti la media di 7[10 dei voti complessivi delle materie dell'esame orale e pratico.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo nei giorni seguenti:

a) dal 16 novembre al 5 dicembre esame orale e pratico;

b) 9 dicembre esami scritti: italiano, calligrafia e traduzione dall'italiano al francese;

c) 10 dicembre esami scritti: aritmetica e geografia.

Art. 9.

1. Il giudizio sull'esame orale e pratico sarà dato da apposita Commissione per ciascuna sede d'esame, nominata dal ministro e composta di tre funzionari, uno dei quali almeno dovrà essere di grado non inferiore a primo segretario.

2. Il giudizio sugli esami scritti sarà dato da due Commissioni centrali nominate dal ministro e composte ciascuna di tre funzionari, tutti di grado non inferiore a primo segretario; una per l'italiano, la calligrafia ed il francese; l'altra per l'aritmetica e la geografia;

3. Ogni esaminatore disporrà di 10 voti per ciascuna materia corrispondente ad una lettera del programma.

4. Le Commissioni centrali riuniranno le votazioni degli esami scritti con quelle dell'esame orale e pratico, e formeranno due elenchi distinti di graduatoria dei soli vincitori dei posti messi a concorso: una dei supplenti, l'altra degli estranei.

5. Ove rimangano scoperti dei posti riservati ad uno dei gruppi di concorrenti, tali posti andranno a beneficio dell'altro gruppo.

Art. 10.

Non potrà essere compreso fra i vincitori il candidato che non riporti la media di 6[10 dei voti complessivi su tutte le materie d'esame.

Art. 11.

1. Nell'ordine di nomina ad alunno, i supplenti, limitatamente alla metà dei posti che è loro riservata, avranno la precedenza sugli estranei.

2. Nel conferimento dei posti riservati agli estranei si darà, in misura del 10 per cento, preferenza ai vincitori che sieno muniti del diploma di ragioniere.

Art. 12.

Chi per qualsiasi motivo, salvo che per causa di servizio militare derivante da obbligo di leva, non raggiungerà nel giorno stabilito la residenza, o provvisoria o definitiva, assegnatagli, decadrà dal diritto a conseguire l'impiego.

Art. 13.

1. I vincitori del concorso nominati alunni dovranno frequentare un corso teorico-pratico di tre mesi sull'apparato telegrafico Hughes, nella località che sarà a ciascuno assegnata come destinazione provvisoria.

2. Al termine del corso dovranno sostenere un esame di capacità a prestare speditamente servizio in linea su detto apparato.

3. Chi non riuscirà all'esame medesimo potrà ripetere la prova dopo altri tre mesi, e nel caso di esito ancora negativo sarà licenziato dall'impiego.

4. Superato il detto esame di capacità, gli alunni avranno la destinazione definitiva.

Art. 14.

1. A tutti gli alunni provenienti dai supplenti sarà corrisposta, [illegible] giornaliera di L. 2.50 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato.

2. La stessa indennità sarà parimente corrisposta agli alunni provenienti dagli estranei nel solo caso che siano destinati, per fatto dell'Amministrazione, a prestare servizio in residenza diversa da quella della loro famiglia e pel tempo in cui vi rimarranno.

Art. 15.

1. Gli alunni, dopo un periodo di alunnato non minore di sei mesi, saranno nominati ufficiali postali-telegrafici a L. 1200 per i tre quarti delle vacanze dei posti, giusta l'art. 146 del regolamento organico vigente, purchè abbiano sostenuto con buon esito l'esame di cui all'art. 13.

2. Se dopo un anno di servizio dalla decorrenza della nomina ad alunni non abbiano conseguito la nomina ad ufficiali sarà confermata loro o corrisposta l'indennità giornaliera di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

A nessun candidato competono compensi o rimborsi di spese di viaggio per recarsi alla sede d'esame e ritornarne, nè per raggiungere la residenza, tanto provvisoria che definitiva, che gli sarà assegnata.

Roma, addì 22 agosto 1908.

Il ministro
SCHANZER.

Allegato al decreto Ministeriale del 22 agosto 1908.

Elenco delle Provincie, nelle quali sono disponibili i posti di alunno messi a concorso col decreto Ministeriale suddetto:

Alessandria	Padova
Belluno	Parma
Bergamo	Pavia
Bologna	Piacenza
Brescia	Porto Maurizio
Como	Ravenna
Cremona	Reggio Emilio
Cuneo	Rovigo
Ferrara	Sondrio
Forlì	Torino
Genova	Treviso
Mantova	Udine
Milano	Venezia
Modena	Verona
Novara	Vicenza.

MINISTERO DELL' INTERNO

Amministrazione degli archivi di Stato

AVVISO DI CONCORSO

per l'ammissione di diciotto alunni agli impieghi di seconda categoria.

In esecuzione del decreto Ministeriale in data 1° corrente, è aperto un concorso per l'ammissione di diciotto alunni agli impieghi di seconda categoria nell'Amministrazione degli archivi di Stato, giusta le norme stabilite dal regolamento generale, approvato con R. decreto 9 settembre 1902, n. 445.

Le domande di ammissione agli esami, dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate, non più tardi del 30 settembre prossimo venturo, alla prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti hanno residenza, e dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni,

o non oltrepassata quella di 30 alla data del 1° agosto corrente anno;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o l'abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira; il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre il candidato alla visita di un sanitario da esso delegato;

5° documento comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7° diploma originale di licenza liceale.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nella stessa domanda) di accettare, in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza e di aderire alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della vigente legge sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo: i certificati di cui ai numeri 3 e 6 dovranno essere di data non anteriore al 1° maggio corrente anno.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda per mezzo delle rispettive prefetture.

Essi dovranno sostenere due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di dicembre prossimo venturo nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

La prova orale seguirà pure in Roma nel giorno che sarà fatto conoscere a ciascun candidato che avrà superate le prove scritte.

I concorrenti vincitori del concorso saranno nominati alunni secondo la graduatoria dei punti riportati; durante il periodo di tirocinio potranno ricevere una indennità mensile non eccedente le L. 100.

Gli esami seguiranno con l'ordine e sulle materie indicate nel seguente programma:

SCRITTO:

Primo giorno:

1° narrazione, in lingua italiana, d'un avvenimento storico;

2° calligrafia.

N. B. — (La prova di calligrafia sarà desunta dalla scrittura della narrazione storica e il voto sarà complessivo - art. 41 del regolamento generale).

Secondo giorno:

1° traduzione, in lingua italiana, di un brano di testo classico latino;

2° traduzione in lingua italiana, di un brano di testo classico francese, o spagnuolo o tedesco a scelta del candidato.

ORALE:

1° storia politica d'Italia dalla caduta dell'Impero romano fino a noi;

2° organizzazione dell'amministrazione pubblica in Italia — Ordinamento ed attribuzioni dei dicasteri centrali e degli uffici provinciali;

3° aritmetica.

Roma, 14 agosto 1908.

Pel direttore generale dell'Amministrazione civile
GIRARDI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

CONCORSO alla cattedra di professore straordinario di lingua italiana nella R. scuola media di studi applicati al commercio in Bologna.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario, nella R. scuola media di studi applicati al commercio in Bologna, per la cattedra di lingua italiana, per tutte le classi della scuola, fino al limite massimo di 18 ore settimanali di lezione.

La nomina sarà fatta per un biennio, in via di esperimento, durante il qual periodo di tempo sarà corrisposto lo stipendio annuo di L. 2400 lordo, da pagarsi sul bilancio della scuola.

Ove l'esperimento risulti favorevole, il candidato prescelto sarà mantenuto in ufficio e potrà essere nominato ordinario con lo stipendio annuo lordo di L. 3000.

I professori ordinari della scuola non possono avere altri uffici fuori della scuola, salvo speciale e temporanea autorizzazione.

Le domande di ammissione, stese su carta bollata da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento professionale), in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 settembre 1908.

Non sarà tenuto conto delle domande o dei documenti, che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento di esami i candidati ritenuti preferibili per i titoli presentati.

Tanto nel giudicato dei titoli, quanto nelle prove di esame, sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un Istituto medio di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati, in ordine di merito e non mai alla pari.

Alle domande d'ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî;

1° atto di nascita autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° diploma di laurea in lettere italiane;

6° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa. Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti, di cui ai nn. 2, 3 e 4, dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo di amministrazioni governative e gl'insegnanti di scuole regie, o pareggiate, dipendenti dai Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio e dell'istruzione pubblica, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî, i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri titoli e pubblicazioni, esclusi i lavori manoscritti, che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti e le pubblicazioni dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera, che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli presentati dai concorrenti.

I titoli stessi saranno restituiti in piego raccomandato a spese del Ministero.

Delle pubblicazioni, che potranno venir restituite anche in piego a parte, il Ministero non assume responsabilità in caso di eventuale deterioramento o dispersione.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande e dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, addì 6 agosto 1908.

Il ministro
F.COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

La Bosnia-Erzegovina seguita ad interessare l'opinione pubblica in Austria. Perciò la *Zeit* ha voluto intervistare un ragguardevole uomo di Stato austriaco. L'intervistato ha detto che l'introduzione della Costituzione nella Bosnia-Erzegovina deve essere preceduta da determinati accordi internazionali. Le grandi potenze non farebbero grandi difficoltà all'annessione della Bosnia-Erzegovina: per lo meno le pratiche fatte finora per tastare il terreno, e che non sono ancora compiute, fanno credere che difficoltà non ci saranno. Sarebbe prematuro parlare già del modo in cui avverrebbe la riorganizzazione costituzionale della Bosnia-Erzegovina. Ciò che si farà è già stato stabilito nelle linee di massima. I progetti del Governo austro-ungarico tengono conto dell'elevata intellettualità delle popolazioni bosnoerzegovesi, le quali saranno ammesse per quanto è possibile a partecipare all'amministrazione pubblica.

« Non si deve però dimenticare – ha soggiunto l'uomo di Stato – che le condizioni speciali esistenti tuttora nella Bosnia-Erzegovina richiedono assolutamente certe limitazioni dei diritti politici. Il ministro comune delle finanze farà nell'imminente sessione delle Delegazioni ampie dichiarazioni, che è da credersi saranno soddisfacenti ».

Interrogato sulla propaganda panserba, egli ha detto che questa esiste realmente ed è praticata da alcune teste esaltate. L'Austria prende quindi le sue misure, senza tuttavia attribuire all'agitazione panserba un'importanza eccessiva.

* * *

Il Senato belga è risoluto a spingere energicamente la discussione sul Congo. La Commissione speciale della Camera alta, incaricata di esaminare il progetto di ripresa, si è riunita lunedì scorso dopo mezzogiorno. Con 2 voti contro 6, essa ha opposta la questione preliminare ad una proposta del barone di Sélys-Longchamps, radicale-socialistà, tendente ad affermare che la ripresa doveva farsi senza condizioni e che una inchiesta complementare era necessaria prima di annettere. Le conclusioni del rapporto di Kint de Roodebeeke – conclusioni favorevoli alla ripresa quale è stata proposta – sono state adottate con 10 voti contro 4 ed una astensione, quella del conte Goblet d'Alviella, liberale. Questi voti della Commissione speciale indicano sufficientemente che l'annessione sarà votata a grande maggioranza dal Senato.

Si è molto occupati, nei circoli politici, della creazione d'un nuovo dipartimento ministeriale delle colonie. La voce corsa che questo portafoglio sarebbe offerto a Félex Fuchs, vice governatore del Congo, non è fondata. Fuchs sarà nominato governatore generale della colonia. Egli appartiene, d'altronde, all'opinione liberale e potrebbe difficilmente figurare in un Gabinetto cattolico.

Si dà come probabile ministro delle colonie Henry Carton de Wiart, deputato cattolico di Bruxelles; ma al momento della creazione del nuovo dipartimento avrà luogo un rimaneggiamento ministeriale radicale, divenuto tanto più necessario dopo la tensione delle relazioni fra Schollaert e Woeste.

* * *

Il ministro neerlandese De Reus, di passaggio per Parigi, è stato intervistato da alcuni giornalisti parigini sulla sua espulsione da Caracas e sulla politica del presidente Castro.

« Il presidente Castro – avrebbe detto De Reus – trova sempre qualche pretesto per sollevare incidenti con gli altri Stati. Prima ha avuto a che fare con gli Stati Uniti, poi con la Francia, ora con la Germania. Il popolo venezueliano non ama Castro; ma esso è povero ed impotente contro il dittatore.

« La rottura fra l'Olanda e il Venezuela ha portato un gran colpo al commercio di transito e alla navigazione di Curacao.

« Una delle cause che hanno condotto le difficoltà fra il generale Castro e le possessioni olandesi è la mancanza d'un trattato d'estradizione. Il dittatore lo desiderava, ma il Governo neerlandese, sapendo quale elasticità poteva avere un tale trattato, che Castro farebbe servire contro i suoi avversari politici rifugiati nelle Antille olandesi, l'ha respinto.

« Da parte sua il Governo olandese ha tentato, senza successo, di concludere un trattato di commercio con il Venezuela. Il risultato sarebbe, d'altronde, molto problematico; i diritti d'importazione al Venezuela si elevano in media al cento per cento, mentre che la media dei diritti a Curacao non è che di circa il 3 per cento. La tariffa venezueliana può essere arbitrariamente elevata del 25 per cento dal presidente Castro quando lo giudicasse necessario ».

* * *

Un telegramma dal Marocco, ricevuto ieri dal Governo francese, annunzia che Mulay Hafid è stato proclamato a Larrache, a Rabat, ed a Salee.

Abd-el-Aziz avrebbe l'intenzione di raggiungere la costa a Casablanca, accompagnato soltanto dalle persone del suo seguito.

I suoi contingenti sono infatti ritornati nelle loro tribù.

Sugli avvenimenti susseguitisi in questi ultimi giorni, i giornali parigini pubblicano la seguente nota:

« Nei circoli politici si considera con calma la situazione al Marocco. Si è convinti della necessità di non intraprendere prematuramente scambi di vedute per il riconoscimento di Mulay Hafid. Si considera infatti che la potenza che non osservasse un'attitudine riservata impegnerebbe gravemente la sua responsabilità. Mulay Afid ha bisogno del concorso delle potenze firmatarie dell'atto di Algesiras. Se fosse riconosciuto affrettatamente sarebbe forse poi troppo tardi per ottenere da lui le garanzie relative all'osservanza di questo atto e le Potenze che avessero preso l'inizativa del suo

riconoscimento si troverebbero in qualche modo responsabili verso le altre potenze firmatarie dell'applicazione ulteriore degli impegni assunti dal Marocco verso l'Europa.

« In queste condizioni sembra preferibile di non precipitare gli avvenimenti; e questo modo di vedere, d'altronde, come si assicura da buona fonte, è quello di tutte le potenze ».

LE GRANDI MANOVRE COMBINATE

S. M. il Re, ricevendo ieri mattina a bordo della *Vittorio Emanuele*, il sindaco di Portoferraio, la Giunta municipale, il sottoprefetto e le autorità giudiziarie locali, espresse al sindaco i suoi ringraziamenti per l'accoglienza fattagli dalla popolazione e si compiacque dello sviluppo industriale dell'isola, facendo auguri per la prosperità di Portoferraio e dell'isola dell'Elba.

Al ricevimento assistette S. E. il ministro della marina.

Alle ore 17 Sua Maestà sbarcò dalla *Vittorio Emanuele*, accolto alla darsena al suono della banda comunale, dalle entusiastiche acclamazioni della folla e delle associazioni cittadine coi loro vessilli.

S. M. si recò in *landeau* alla Villa Napoleone a San Martino.

Lo accompagnavano S. E. il ministro Mirabello, il generale Brusati, il generale Trombi ed il comandante Garelli; lo seguivano in altre carrozze il sindaco di Portoferraio, Damiani, gli assessori e i sindaci di Rio Marina e Capo Liveri.

All'ingresso della villa S. M. venne accolto dal proprietario, on. Pilade Del Buono, che fu guida al Sovrano nella sua visita alla casa di Napoleone e allo splendido parco.

S. M. il Re ne riportò una gratitissima impressione ed esternò ripetutamente la sua ammirazione per il meraviglioso panorama circostante.

Il Re s'interessò dei ricordi napoleonici e delle collezioni illustranti i minerali e la fauna dell'isola, ed espresse ripetuti ringraziamenti all'on. Del Buono.

Alle ore 18 S. M. ritornò in città, ove tutta la popolazione gli rinnovò una calorosissima dimostrazione.

Le signore, lungo la darsena Umberto I, gettavano fiori nella vettura reale.

Il Sovrano tornò a bordo della *Vittorio Emanuele* alle 18.30.

Stamane, alle 6.30, S. M. il Re è sbarcato dalla corazzata *Vittorio Emanuele*, ha percorso in carrozza la strada provinciale marcianese, accompagnato da S. E. il ministro Mirabello e dal seguito, e si è recato a visitare gli Alti Forni e gli altri impianti delle acciaierie.

Durante la visita S. M. era accompagnato dall'ingegnere Biancotto, funzionante da direttore della Società Elba, e dall'ingegnere Barbieri, direttore tecnico degli Alti Forni.

Il Re si è interessato vivamente degli impianti industriali, assistendo ad una colata di ghisa ed esprimendo ripetutamente il suo compiacimento pel grandioso sviluppo dello stabilimento.

Gli operai lo hanno acclamato entusiasticamente.

Alle ore 9.15 S. M. il Re, ossequiato dal sindaco, dagli assessori e dal sottoprefetto si è imbarcato al pontile della Società Elba ed è ritornato a bordo della R. nave *Vittorio Emanuele.*

Alle 10.10 la *Vittorio Emanuele* con a bordo il Sovrano è partita da Portoferraio.

***

Da Vado, nella giornata di ieri, la decima, si ebbe notizia che il partito *B* permane fuori della Spezia sotto la protezione dei forti.

La *Lombardia*, coi sommergibili, era in Savona, parimente protetta dalle torpediniere.

Spezia e Genova, durante il giorno, erano sorvegliate da controtorpediniere del partito *A*.

Nel pomeriggio di ieri l'altro la torpediniera sommergibile *Glauco* eseguì un lancio valido contro la *Vettor Pisani*, che incrociava sulla linea del blocco.

La torpediniera *Cigno* lanciò verso sera validamente contro l'*Umberto* che fu costretta a rifugiarsi a Portoferraio.

La base passeggiera di Portoferraio ultimò i lavori di approntamento il 26 a mezzodì.

S. A. R. il duca di Genova con il capo dello stato maggiore della marina si recò in automobile ad ispezionare il teatro delle operazioni e l'accampamento spingendosi fino a Carcare.

Iermattina dal porto di Genova partirono per Livorno i vapori ausiliari *Sicilia*, *Lombardia* e *Sannio*, della N. G. I. Quanto prima salperà pure la nave ausiliaria *Catania*.

Le prime tre navi eseguiranno le operazioni di imbarco a Livorno.

Sulla *Sicilia*, che partì iermattina, s'imbarcarono 1150 uomini di truppa componenti il 10° reggimento fanteria e il comando della brigata Sicilia.

Sul vapore *Lombardia*, partito da Genova nella stessa mattinata di ieri, si imbarcarono 1300 uomini di truppa componenti il 19° reggimento fanteria.

Il *Sannio*, partito da Genova alle 6, imbarcò 181 uomini e cioè una compagnia di zappatori, una brigata e due batterie da montagna e uno squadrone di cavalleria Lucca, una batteria 87 *b* del 7° artiglieria, una sezione radiotelegrafica con servizio di sanità e sussistenza. Avrà nelle stive 330 installazioni per cavalli e 33 box per cavalli di ufficiali. Imbarcherà inoltre 6 zattere per sbarco.

Il vapore *Catania* effettua le operazioni di imbarco a Genova alla calata Federico Guglielmo, i cui cancelli alle 12 furono chiusi al pubblico.

Nelle due stive si posero 136 installazioni per cavalli e a bordo si imbarcarono 424 uomini di truppa, e cioè 26 ufficiali, una compagnia del 3° artiglieria da fortezza con una batteria di obici da 149, una colonna di munizioni del comando della 3ª compagnia treno con una sezione-treno, una compagnia ferrovieri con parco, un parco fotoelettrico leggiero, un parco aereostatico; 25 carri di artiglieria; 145 quadrupedi e altro materiale.

Su questo piroscafo prese imbarco l'on. generale Pollio, capo dello stato maggiore dell'esercito, col colonnello Lequio, i tenenti colonnelli Diaz e Sottile, il comandante Orsini e il tenente Primerano, tutti dello stato maggiore.

A bordo di tutti i quattro piroscafi imbarca pure un drappello di zappatori del genio con materiale pontile di sbarco.

La Commissione per le operazioni di imbarco è presieduta dal tenente colonnello Borrelli.

***

La notte sopra ieri è partito da Genova il materiale sanitario della Croce Rossa per Carcare e Albenga.

A Carcare sarà stabilito un ospedale da campo completo di 50 letti, diretto dal capitano medico prof. Rolando, che avrà ai suoi ordini il tenente medico Parodi ed il sottotenente medico Garbino.

Sono inoltre addetti a quest'ospedale il tenente farmacista De Ferrari, il sottotenente contabile Crimini e il sottotenente commissario Carretta.

A Carcare si recò pure l'ambulanza n. 51, con materiale completo per 24 malati, comandata dal tenente medico Italo Bocca.

Ad Albenga si recarono le ambulanze 18 e 19, comandate rispettivamente dai tenenti medici Po e Giudice, con materiale identico all'ambulanza n. 51. Sono addetti all'ospedale e alle ambulanze circa 80 uomini.

Gli ufficiali medici e il personale sanitario sono partiti per le rispettive destinazioni ieri alle ore 10.55.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Tittoni all'estero. — Ieri S. E. Tittoni con la famiglia è partito da Tulla sul Danubio a bordo del vapore *Habsbourg*.

L'on. ministro partirà nei primi di settembre per Salisburgo, ove avrà luogo, il 4, l'intervista fra l'on. Tittoni ed il ministro austro-ungarico degli affari esteri, barone di Aehrenthal.

I Musei storici militari. — Anche i corpi dei carabinieri Reali ed i reggimenti di cavalleria, come i bersaglieri, i granatieri e l'artiglieria, istituiranno il Museo dei ricordi storici della loro arma.

Questi Musei, appena compiuti, per cura del Comitato dell'esposizione, saranno riuniti tutti in occasione delle feste del 1911 nelle sale del monumento a Vittorio Emanuele.

Movimento commerciale. — Il 26 corrente furono caricati a Genova 887 carri, di cui 322 di carbone pel commercio e 155 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 313, di cui 109 di carbone pel commercio e 49 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona ne furono caricati 193, di cui 99 di carbone pel commercio e 34 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 93, di cui 8 di carbone pel commercio; e a Spezia 90, di cui 51 di carbone per l'Amministrazione ferroviaria e 5 di carbone pel commercio.

Marina militare. — È giunta a Messina la R. nave *Curtatone* per prove idrauliche alle caldaie. Compiuti i lavori la *Curtatone* si recherà alla sua stazione di Creta — La *Fieramosca* è partita da Boston per Halifax il 26 corr.

Marina mercantile. Da New York è partito per Napoli e Genova l'*Europa*, della Veloce — Da Buenos Aires è partito per Genova il *Toscana*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

[illegible]

[illegible]

dice che l'on. Tittoni sa come egli sia ben visto in Austria e quale fiducia si nutra qui per la sua politica e per quella dell'Italia.

Egli conosce le ferme convinzioni che regnano in Austria sull'alleanza con l'Italia e sulla Triplice. Il viaggio dell'on. Tittoni dimostra nuovamente che, se due uomini di Stato della Triplice hanno una intervista, il rappresentante del terzo Stato della Triplice vi partecipa sempre col pensiero.

COSTANTINOPOLI, 27. — Il nuovo ministro della guerra, maresciallo Alì Riza Pascià, e l'ex patriarca armeno, mons. Ismarlian, sono giunti a Costantinopoli.

Parecchi piccoli vapori si sono recati fino a Santo Stefano ad incontrare il vapore postale di Francia che li aveva a bordo.

BUENOS-AYRES, 27. — Si assicura che la Camera, in seduta segreta, ha approvato il progetto relativo agli armamenti.

NEW-YORK, 27. — Un dispaccio da Mac Alaster dice che dalle miniere di Heleyville (Oklahoma) sono stati estratti 27 cadaveri di minatori.

BUENOS-AYRES, 27. — La Camera ha approvato a grande maggioranza un progetto che autorizza il Governo a destinare undici milioni di sterline all'aumento della flotta e al rinnovamento dell'artiglieria da campagna.

TANGERI, 27. — E' giunto il Pascià di Larrache.

El Menebi ha offerto un pranzo a tutti i funzionari del regime azizista ed ha assicurato che garantisce i loro beni e le loro persone.

KARLSBAD, 27. — Il Re Edoardo VII è giunto alle ore 12.45 ed è disceso all'Hôtel Savoy, ove ha fatto colazione. Vi hanno assistito Lawrence Townsend ed il ministro russo degli affari esteri, Iswolsky. Il presidente del Consiglio francese, Clémenceau, indisposto, è stato obbligato a declinare l'invito.

Dopo la colazione il Re ha fatto una passeggiata in carrozza.

BRUXELLES, 27. — *Senato*. — Si discute il progetto di legge per l'annessione del Congo al Belgio.

Il presidente del Consiglio, Schollaert, dice che il paese accoglie con viva simpatia il voto affermativo emesso dalla Camera dei rappresentanti e dice sperare che il Senato lo ratificherà a grande maggioranza.

Il lavoro fu lungo, penoso e difficilissimo ma il risultato fu notevole.

Schollaert espone quindi le grandi linee della Carta coloniale e rileva la perfetta organizzazione che nel breve spazio di 25 anni alcuni ufficiali, funzionari e magistrati hanno dato al Congo belga.

La missione che il Belgio si accinge a compiere è grande e gravosa; il Senato non si rifiuterà di prendere la parte che gli spetta. Basta osare per riuscire; il Re ha osato ed è riuscito. Egli ci offre oggi una Colonia ricca, provveduta ed organizzata. Voi l'accetterete con gratitudine (Benissimo a destra).

Il ministro degli affari esteri, Davignon, fa poscia la storia della questione dal punto di vista internazionale. Rileva che tutte le potenze hanno accolto con simpatia il progetto per l'annessione del Congo al Belgio e si dice autorizzato a dichiarare che la convenzione colla quale la Francia si fece riconoscere il diritto di preferenza, verrà rinnovata dopo l'annessione.

Per quanto riguarda le divergenze coll'Inghilterra, il ministro dice che esse sono state virtualmente definite con completa soddisfazione da ambedue le parti.

L'oratore aggiunge che il Governo si adopererà con perseveranza per applicare il programma amministrativo e di riforme da esso esposto alla Camera dei rappresentanti. Darà così al mondo un esempio della lealtà scrupolosa colla quale il Governo sa adempiere ai suoi impegni (Benissimo a Destra).

TANGERI, 27. — Quantunque Bu Aida abbia riconosciuto Mu- [illegible] El E[illegible]ki.

[illegible]

[illegible]

El Ermiki è stato nominato governatore di Larrache.

El Menebbi è partito per Arzila, onde tentare di riconciliare Bu Auda ed Er Ermiki.

CARLSBAD, 27. — Il maggior generale sir Stanley Clarke, aiutante di campo del Re d'Inghilterra, si è recato, da parte del Re, a prender notizie della salute del presidente del Consiglio francese.

Lo stato di salute di Clémenceau migliora, ma egli dovrà conservare un assoluto riposo per qualche giorno.

Il Re Edoardo è tornato a Marienbad alle 5.20.

SETTAT, 27. — In seguito alle voci corse ieri che Hafid sarebbe stato fatto prigioniero e che M' Tongui sarebbe rientrato a Marrakesch, Abd-el-Aziz non è più partito per Ber Rechid, come aveva deciso. Egli attende.

Il ministro degli esteri ha ricevuto una lettera degli skrania, nella quale questi chiedono che il Sultano ritorni e marci su Marrakesch. Il Sultano è indeciso.

La mahalla partita ieri è accampata a Ber Rechid e a Casablanca.

In seguito al lungo ed affrettato cammino della sua fuga Aziz stesso è ammalato come pure numerosi suoi soldati. Molti cavalli sono morti per la fatica.

Tuttavia il magzhen, pur riconoscendo il disastro, spera di ricuperare il suo prestigio.

VIENNA, 28. — Il *Fremdenblatt* scrive: Nel pomeriggio si terrà una conferenza fra i delegati del Governo ungherese ed i rappresentanti di quello austriaco, circa l'opportunità o meno di mettere immediatamente in vigore il trattato di commercio colla Serbia.

BURNLEY, 28. — Un incendio è scoppiato nelle miniere di carbon fossile della Valle di Hapton. Gli apparecchi posti all'entrata del pozzo sono stati distrutti. Alcuni minatori si trovano ancora nei pozzi.

COSTANTINOPOLI, 28. — Il principe Rechid Effendi si è recato al Yildiz Kiosk per fare visita a suo fratello il Sultano che non vedeva dal 1905, quando lo visitò per felicitarlo di essere sfuggito all'attentato anarchico.

L'ambasciatore d'Inghilterra ha fatto visita ufficiale a parecchi ministri ed è stato ovunque accolto con simpatia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

27 agosto 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757 23.
Umidità relativa a mezzodì	45.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 29 5.
	minimo 18.0.
Pioggia in 24 ore	—

27 agosto 1908.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Spagna e sull'Austria, minima di 733 al nord della Scozia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito, fino a 2 mm. in val Padana; temperatura generalmente diminuita; pioggie e temporali sul Veneto, Lombardia, Emilia e Marche.

Barometro: livellato intorno a 762.

Probabilità: venti deboli tra nord e levante al nord, vari altrove; cielo generalmente vario; qua e là pioggie e temporali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 27 agosto 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 0	21 0
Genova	sereno	calmo	25 9	20 3
Spezia	sereno	calmo	26 9	17 9
Cuneo	3/4 coperto	—	26 4	17 6
Torino	1/4 coperto	—	26 4	18 7
Alessandria	sereno	—	29 0	16 7
Novara	sereno	—	31 4	21 2
Domodossola	sereno	—	27 4	11 8
Pavia	sereno	—	31 1	16 0
Milano	1/4 coperto	—	30 0	18 3
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	25 6	15 4
Bergamo	sereno	—	25 5	18 0
Brescia	1/4 coperto	—	28 5	17 5
Cremona	sereno	—	28 8	18 3
Mantova	sereno	—	27 4	19 3
Verona	3/4 coperto	—	29 0	19 0
Belluno	coperto	—	26 2	14 5
Udine	sereno	—	26 6	18 4
Treviso	sereno	—	28 9	18 4
Venezia	1/2 coperto	calmo	26 4	19 8
Padova	3/4 coperto	—	26 4	18 8
Rovigo	coperto	—	24 0	15 0
Piacenza	sereno	—	27 0	18 4
Parma	coperto	—	28 0	18 8
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	27 8	19 6
Modena	1/2 coperto	—	27 4	19 0
Ferrara	3/4 coperto	—	28 2	19 0
Bologna	sereno	—	27 3	19 4
Ravenna	sereno	—	27 3	17 0
Forlì	sereno	—	28 0	16 2
Pesaro	sereno	calmo	26 0	18 0
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	30 0	18 5
Urbino	1/4 coperto	—	24 8	18 2
Macerata	sereno	—	27 1	17 4
Ascoli Piceno	1/2 coperto	—	29 0	19 5
Perugia	sereno	—	25 4	16 8
Camerino	1/4 coperto	—	24 9	17 1
Lucca	sereno	—	25 5	16 0
Pisa	sereno	—	26 0	14 5
Livorno	sereno	calmo	26 0	17 0
Firenze	sereno	—	27 8	16 4
Arezzo	sereno	—	27 0	15 6
Siena	1/2 coperto	—	26 9	15 5
Grosseto	sereno	—	27 3	15 5
Roma	sereno	—	27 5	18 1
Teramo	sereno	—	29 0	18 2
Chieti	sereno	—	26 3	20 0
Aquila	sereno	—	26 9	14 4
Agnone	1/2 coperto	—	26 6	16 0
Foggia	sereno	—	33 0	20 1
Bari	1/2 coperto	calmo	27 3	19 7
Lecce	3/4 coperto	—	30 4	21 0
Caserta	1/4 coperto	—	29 6	17 2
Napoli	sereno	calmo	25 4	18 8
Benevento	3/4 coperto	—	29 8	18 4
Avellino	sereno	—	25 8	19 2
Caggiano	1/4 coperto	—	26 9	15 1
Potenza	1/4 coperto	—	25 0	15 0
Cosenza	1/2 coperto	—	31 8	16 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	24 3	14 0
Reggio Calabria	1/2 coperto	agitato	28 2	22 0
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	27 3	23 5
Palermo	1/4 coperto	calmo	28 4	18 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	25 5	21 5
Caltanissetta	sereno	—	27 5	20 0
Messina	1/2 coperto	calmo	29 3	22 1
Catania	sereno	calmo	28 3	20 6
Siracusa	sereno	calmo	31 2	20 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	30 0	17 0
Sassari	1/4 coperto	—	25 9	17 2

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TERMINE, *gerente responsabile.*